



COMUNE DI PETROSINO

Provincia Regionale di Trapani

Via X Luglio CA.P. 91020 C.F. 82007940818 - P. IVA 00584590814

www.comune.petrosino.tp.it Fax 0923/985400 - Tel. 0923/731711

DECRETO DEL SINDACO

N. 20 DEL 29-07-2022

COPIA

Oggetto: Conferimento ai sensi dell'art. 14 della legge Regionale n. 7/1992 dell'incarico di esperto del Sindaco al Dott. Giancarlo Sparla.

L'anno duemilaventidue addì ventinove del mese di luglio, il Sindaco Dott. Anastasi Giacomo Salvatore

Premesso che:

- ✓ l'ordinamento regionale, ha introdotto la possibilità di conferire incarichi ad esperti esterni all'amministrazione al fine di consentire ai Sindaci di svolgere al meglio le funzioni loro attribuite, nonché per sostenere l'azione amministrativa indirizzata all'attuazione del proprio programma elettorale presentato alla collettività;
- ✓ le scelte programmatiche di questa Amministrazione Comunale sono mirate a valorizzare e curare gli interessi della collettività amministrata, promuovendone lo sviluppo sociale, economico e culturale;
- ✓ rientra nei programmi dell'Amministrazione Comunale, da poco insediatasi, migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa per la realizzazione, implementazione e gestione di programmi/progetti/interventi, anche mediante l'adozione di opportune misure ed iniziative e supporto specialistico nelle attività connesse alla programmazione e gestione delle funzioni e dei servizi comunali;

Visto l'art 14 della L.R. n° 7/1992 che testualmente recita: “ 1. Il sindaco può conferire incarichi a tempo determinato, rinnovabili, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione. L'oggetto e la finalità dell'incarico devono essere definiti all'atto del conferimento e possono anche riferirsi ad attività di supporto agli uffici in materie di particolare complessità, per le quali l'ente abbia documentabili carenze delle specifiche professionalità. Il sindaco può altresì conferire, in aggiunta agli incarichi ad esperti di cui al presente comma, l'incarico di portavoce previsto dall'articolo 7 della [legge 7 giugno 2000, n. 150](#). Gli incarichi di cui al presente comma non possono essere conferiti dal

sindaco negli ultimi sei mesi del mandato.

2. Il numero degli incarichi ad esperti di cui al comma 1 non può essere superiore a:

a) due nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti;

b) tre nei comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 250.000 abitanti;

c) quattro nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti.

3. Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati di documentata professionalità. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, l'atto di conferimento dell'incarico deve essere ampiamente motivato.

4. Il sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività svolta dagli esperti da lui nominati.

5. Agli esperti è corrisposto un compenso mensile non superiore allo stipendio tabellare previsto per la qualifica unica dirigenziale dal CCNL del comparto Regioni ed autonomie locali. Sono, altresì, consentiti conferimenti di incarichi a titolo gratuito, nei limiti di cui al comma 2, ove il soggetto individuato accetti espressamente, all'atto del conferimento, la gratuità della prestazione.

6. Ad un medesimo soggetto non possono essere conferiti contemporaneamente più di due incarichi ai sensi del presente articolo. L'incarico di esperto è compatibile con altri incarichi di collaborazione esterna e/o di consulenza, purché gli incarichi non comportino conflitti di interesse.

Rilevato che successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 25 gennaio - 15 marzo 2022, n. 70 (pubblicata nella Gazz. Uff. 16 febbraio 2022, n. 11, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato [art.9, comma 1, L.R. n. 5/2021](#), limitatamente alla parte in cui consente il rinnovo dell'incarico oltre il periodo del mandato del Sindaco che l'ha originariamente conferito e limitatamente alle parole: «e possono anche riferirsi ad attività di supporto agli uffici in materie di particolare complessità, per le quali l'ente abbia documentabili carenze delle specifiche professionalità»;

Visto l'art. 41 dello Statuto Comunale che prevede che *“il Sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi, nei limiti di legge e a tempo determinato, che non costituiscano rapporto di pubblico impiego, ad Esperti estranei all'amministrazione. Gli Esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati di adeguato titolo di studio*

Atteso che la disposizione normativa richiamata in premessa, per il conferimento dell'incarico di esperto prescrive che:

- il conferimento dell'incarico sia finalizzato al miglior espletamento di attività di vario genere (e, quindi, non solo di natura prettamente amministrativa, ma, anche d'indirizzo politico e finanziario, di programmazione, di coordinamento generale ecc.) che siano, però, connesse con le materie di competenza del Sindaco;

- l'incarico sia a tempo determinato e non dia luogo all'instaurarsi di un rapporto di pubblico impiego;
- non possano essere conferiti dal Sindaco incarichi in numero superiore a quello stabilito in rapporto alla dimensione demografica del Comune;
- l'esperto nominato sia dotato di documentata professionalità in rapporto ai compiti assegnatigli (professionalità che può, evidentemente, consistere non soltanto nel possesso di titoli di studio ma può anche essere frutto di una particolare esperienza maturata in un determinato settore amministrativo, sociale, economico ecc.);
- in ipotesi di incarico conferito ad un soggetto non laureato, il Sindaco debba fornire ampia motivazione;

che tale prerogativa discende direttamente dalla competenza legislativa esclusiva della Regione Siciliana (art. 15, lettera "O" dello Statuto) in materia di ordinamento degli Enti Locali;

Dato Atto che lo scrivente Sindaco intende avvalersi di un Esperto che soprattutto in questa prima fase del mandato elettorale, dovrà fornire al Sindaco neoeletto le necessarie consulenze che di seguito si elencano:

- ✓Supporto specialistico per la definizione, delle linee di indirizzo innestatesi nel quadro prospettico delle azioni del programma di mandato;
- ✓Ogni altro supporto all'espletamento delle attività connesse alle materie di competenza del Sindaco, rientrante nelle competenze tecnico professionali dell'esperto ed in particolare consulenza e pareri in ordine alla situazione finanziaria dell'Ente preordinate alle scelte programmatiche che il Sindaco dovrà attivare almeno nei prossimi sei mesi;
- ✓Ulteriore consulenza giuridico amministrativa/finanziaria e supporto specialistico nelle attività programmatiche, regolamentari e gestionali inerenti l'organizzazione burocratica, l'ordinamento degli uffici e servizi, la programmazione del fabbisogno di personale, nonché nella definizione e realizzazione di progetti di riorganizzazione interna anche in relazione all'avvio di nuove attività e/o all'evoluzione del contesto di riferimento;

Dato atto che l'orientamento unanime della giurisprudenza di merito e contabile l'incarico in esame esula dalle fattispecie di cui all'art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, in quanto trattasi di incarico differente dagli incarichi di cui alla predetta norma tendenti alla risoluzione di singole e concrete esigenze gestionali attraverso la realizzazione di uno specifico output strumentale all'Ente;

Accertato che l'interpretazione unanime della disposizione contenuta nell'art. 14 della l.r. n.7 del 1992 e s.m.i., consente di configurare la nomina dell'esperto da parte del Sindaco come una prerogativa speciale a lui riservata, caratterizzata dall'instaurarsi di un immediato rapporto di natura fiduciaria tra lo stesso ed il soggetto incaricato, subordinata soltanto alle specifiche condizioni indicate dalla medesima legge e, comunque, diversa dalla comune potestà di avvalersi di consulenti;

Che le attività, competenze e funzioni del Sindaco trovano infatti regolamento in norme differenti e precisamente nella disciplina delle autonomie locali e, per quanto attiene la Regione siciliana, nella l.r. n. 7 del 1992; è tale dettato normativo che prevede specificamente all'art. 13 tutte le competenze del Sindaco e che, al successivo art. 14 stabilisce, in evidente stretta connessione con la disposizione precedente, che per l'espletamento di tutte le attività di sua competenza il Sindaco può nominare degli esperti che devono avere determinate caratteristiche e svolgere talune funzioni. Nell'ambito della prerogativa attribuita dalla legislazione della Regione Siciliana, il numero degli incarichi da conferire è rapportato alla

popolazione residente nel territorio comunale e gli esperti nominati devono essere in possesso di documentata attività professionale, con obbligo di ampia motivazione nel caso in cui sia carente il requisito culturale della laurea. Il Sindaco, pertanto, al quale spettano oltre i precipui compiti appositamente attribuiti dalla legge anche quelli che per legge e statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza del Consiglio Comunale, della Giunta municipale, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti, ha la facoltà, per l'attuazione del proprio programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, di nominare esperti di specifica competenza, indipendentemente dal fatto che sussista apposita struttura amministrativa-burocratica di supporto (cfr Corte dei Conti, Sezione Sicilia, n. 27/2001, n. 38/2001 e n. 3555/2004) contrariamente a quanto avviene per gli altri incarichi di consulenza, non soggetti ad alcuna restrizione numerica; diversamente opinando non vi sarebbe, (ad avviso della stessa Corte dei Conti), alcuna differenza tra le "collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità" che rientrano oggi nella fattispecie omnicomprensiva di cui al citato art 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, e gli incarichi di cui all'art. 14 della legge regionale n. 7/1992, ai quali si può ricorrere anche in assenza di apposita norma regolamentare. (cfr Corte dei Conti Sezioni - Sezioni Riunite - per la Regione Siciliana in sede consultiva ha reso, con deliberazione n. 19/2013/SS.RR./PAR, la Corte dei Conti - Sezione Reg. Sicilia - con deliberazioni n. 72/2011, n. 95/2012 e n.19/2013/SS.RR./PAR);

Che la facoltà del Sindaco di nominare esperti di specifica competenza, indipendentemente dal fatto che sussista apposita struttura amministrativa-burocratica di supporto è rapportata all'attuazione del proprio programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini; che in tale prospettiva, l'attuale sistema elettorale pone il Sindaco in una posizione di diretta responsabilità politica verso i cittadini e, quindi, lo induce ad assumere un ruolo sempre più attivo e funzionalmente autonomo nell'ambito della gestione politico-amministrativa dell'Ente locale, ruolo che si esplica non solo mediante lo svolgimento dei compiti specificamente assegnatigli dall'ordinamento giuridico ma anche con l'esercizio di funzioni generali d'indirizzo, d'impulso, di proposta, di direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti sia degli organi collegiali che degli uffici burocratici, al fine del miglior perseguimento delle finalità indicate nel programma elettorale e, più in generale, della tutela degli interessi pubblici dell'ente-comunità;

Che nel contesto di siffatta cornice istituzionale (che, ovviamente, comporta che il Sindaco debba

sovente occuparsi di problematiche ad alto contenuto tecnico e specialistico, tenuto anche conto dei

sempre maggiori e complessi poteri e funzioni assegnati dall'ordinamento della Repubblica all'ente

locale, deve essere inquadrata la riferita previsione normativa recata dall'art. 14 della l.r. n. 7 del 1992, come modificato dall'art. 41 della legge n. 26 del 1993, dall'art. 4 della legge n. 38 del 1994,

dall'art. 6 della legge n. 41 del 1996 e, in ultimo, dall'art. 48 della legge n. 6 del 1997: il numero degli incarichi da conferire è rapportato alla popolazione residente nel territorio comunale, contrariamente a quanto avviene per gli altri incarichi di consulenza che non sono soggetti a parametrizzazione numerica dal momento che la normativa siciliana in esame si correla all'introduzione nell'ordinamento italiano dell'elezione diretta del vertice dell'esecutivo comunale (la legislazione statale che seguirà tale percorso, dopo tempo, non contiene analoga previsione) offrendogli un peculiare supporto tecnico, accanto a quello politico-amministrativo della giunta comunale, onde la precisa scelta del legislatore di

parametrare il numero degli esperti a quello della popolazione, analogamente a quanto avviene per la composizione della giunta, con il fine di compendiare la "squadra" del sindaco con uno staff tecnico che lo supporti per il conseguimento degli obiettivi programmatici sui quali ha conseguito l'elezione da parte dei cittadini ed ai quali risponde direttamente) gli esperti nominati devono essere in possesso di documentata attività professionale, con obbligo di ampia motivazione nel caso in cui manchi il requisito culturale della laurea;

Che pertanto tale possibilità va differenziata dalla generale previsione di acquisizione di consulenze da parte delle amministrazioni pubbliche (e quindi anche dei comuni), che costituisce comunque un'opzione, del tutto residuale e straordinaria, percorribile solo in presenza di speciali condizioni legittimanti e che non trova a livello comunale alcuna deroga specifica, dovendosi ritenere applicabili a questa diversa fattispecie le previsioni scaturenti dalla normativa statale in materia.

Che l'interpretazione della disposizione contenuta nell'art. 14 della l.r. n.7 del 1992 e s.m.i., quindi, consente di configurare la nomina dell'esperto da parte del Sindaco come una prerogativa speciale a lui riservata, caratterizzata dall'instaurarsi di un immediato e pregnante rapporto di natura fiduciaria tra lo stesso ed il soggetto incaricato, subordinata soltanto alle specifiche condizioni indicate dalla medesima legge e, comunque, diversa dalla comune potestà di avvalersi di consulenti;

Rilevato che, alla luce del superiore quadro normativo suffragato dal descritto orientamento, l'individuazione da parte dell'organo politico del soggetto cui conferire l'incarico si fonda essenzialmente su valutazioni di carattere fiduciario, in quanto l'attività oggetto dell'incarico, che riguarda relazioni e comunicazioni istituzionali dell'Ente e del Sindaco in qualità di rappresentanza dell'Ente stesso, oltre alle competenze ed esperienze professionali attestata nel curriculum vitae, richiede particolare attenzione per gli aspetti fiduciari sulle capacità e qualità personali dell'esperto incaricato;

Che l'art 57 comma 2 della legge 20 dicembre 2019 n. 159 rubricata conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti, ha statuito che «. A decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti

strumentali in forma societaria cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi:

a) articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) articolo 6, commi 7, 8, 9, 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

c) articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla

legge 7 agosto 2012, n. 135;

d) articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

e) articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

f) articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,

dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

g) articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

Che, in altri termini, sono stati soppressi i seguenti vincoli: tetto di spesa per la formazione (50% del 2009), studi e consulenze (20% del 2009), relazioni pubbliche-convegni-mostre-pubblicità- rappresentanza (20% del 2009), divieto di sponsorizzazioni, missioni (50% del 2009), stampa di relazioni e pubblicazioni (50% del 2009), acquisto di immobili, acquisto-manutenzione-noleggio esercizio autovetture e buoni taxi (30% del 2011);

Ritenuto che l'incarico di che trattasi possa essere conferito al Dott. Giancarlo Sparla, nato a Marsala il 18.01.1968 che come si evince dal curriculum vitae, agli atti dell'ente, si trova in possesso di professionalità ed esperienza in materia nelle materie descritte in premessa e per cui si intende conferire l'incarico di esperto ;

Atteso che è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. da parte del Dott. Giancarlo Sparla, agli atti dell'ente, nella quale sono contenute le dichiarazioni propedeutiche all'in carico previste dal D.Lgs n° 39/2013 e Legge 190/2012;

VISTO il disciplinare di incarico predisposto (All."A") ritenuto meritevole di approvazione;

VISTO l'art 14 della L. R. n. 7/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L. R. n. 30/2000;
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;
VISTO il D. Lgs. n..267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei servizi;

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti:

DI CONFERIRE al Dott. Giancarlo Sparla, meglio identificato in narrativa l'incarico a tempo determinato, di esperto estraneo all'Amministrazione, che non costituisce rapporto di pubblico impiego, al fine di espletare attività di consulenza nelle materie di competenza del Sindaco e meglio descritte in premessa alle condizioni e termini di cui al disciplinare d'incarico che si allega al presente provvedimento sub lett. "A" per costituirne parte integrante e sostanziale;

DARE ATTO che l'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del disciplinare e fino al 31 dicembre 2022 con possibilità di proroga o rinnovo sino al termine del mandato del Sindaco previo reciproco consenso alle seguenti condizioni:

- a titolo oneroso, per un compenso per il periodo indicato nel precedente capoverso di € 5.000 lorde oltre eventuali oneri riflessi a carico dell'Ente;

INCARICARE il Responsabile del Settore al compimento degli atti gestionali connessi e conseguenti al presente provvedimento.

DARE ATTO che l'incarico in argomento è revocabile in ogni momento previa adozione di apposito e motivato decreto sindacale;

PRECISARE che l'incaricato è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio su tutte le informazioni e notizie di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento dei compiti infra descritti;

STABILIRE che l'incaricata per lo svolgimento dei compiti e comunque per ragioni inerenti l'incarico conferito, potrà utilizzare i locali comunali, le risorse strumentali necessarie e potrà accedere agli uffici comunali per prendere visione o richiedere copia di atti e provvedimenti, richiedere informazioni su pratiche di ufficio e sullo stato delle stesse, intrattenere rapporti con i funzionari comunali per lo studio, l'approfondimento e l'esame di particolari problematiche connesse esclusivamente all'incarico e alla realizzazione dei programmi e dei progetti dell'Amministrazione Comunale;

NOTIFICARE il presente provvedimento all'incaricata e trasmetterne copia al Presidente del Consiglio Comunale, agli Assessori comunali, Segretario Generale ed ai Responsabili dei Servizi

DISPONE

la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line, sul sito web del Comune, sezione "Amministrazione trasparente/ Consulenti e collaboratori" e sezione "Pubblicità-notizia".

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO

f.to Dott. ANASTASI GIACOMO
SALVATORE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente decreto viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal al
Cron. n.

Petrosino li,